COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 28/02/13 n. 13)
(Abroga il precedente regolamento)
Pubblicato sull'Albo Pretorio dal 5/3/13 al 20/3/13
Entrato in vigore il .....

--- --- ---

INDICE:

1. Art. 1 – Oggetto del Regolamento
2. Art. 2 – Modalità
3. Art. 3 – Limiti di applicazione
4. Art. 4 – Divieto di frazionamento
5. Art. 5 – Casi particolari – Interventi misti
6. Art. 6 – Procedura – Limitazioni – Pubblicità
7. Art. 7 – Criteri di scelta del contraente e aggiudicazione
8. Art. 8 – Cauzioni
9. Art. 9 – Modifica dell'importo contrattuale
10. Art. 10 – Verifica delle prestazioni
11. Art. 11 – Inadempimenti e penalità
12. Art. 12 – Contratto
13. Art. 13 – Entrata in vigore e abrogazione di norme
14. Art. 14 – Tutela dei dati personali
15. Art. 15 – Norma di rinvio
16. **allegato A** – LAVORI IN ECONIMIA
17. **allegato B** – FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi in attuazione di quanto previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 12.4.2006, n.163 *"Codice dei contratti pubblici ....."*, di seguito nominato semplicemente *Codice*, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, di seguito nominato semplicemente *DPR 207*.

2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di affidamento in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa. A titolo esemplificativo, l'istituto delle acquisizioni in economia risulta, pertanto, del tutto incompatibile con la realizzazione di interventi che richiedano per loro natura una progettazione complessa e tempi di esecuzione non brevi, cui meglio si adattano fattispecie legali diverse.

3. Le procedure del presente Regolamento sono da intendersi alternative alle procedure aperte, ristrette, negoziate ed al dialogo competitivo di cui all'art.54 del Codice.

4. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento s'intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2 – Modalità

1. Le esecuzioni in economia, sia nella forma dell'*amministrazione diretta* sia in quella del *cottimo fiduciario* sono caratterizzati dall'esecuzione diretta o con affidamenti a terzi che agiscono sotto la direzione dell'Amministrazione comunale. Sotto questo aspetto, tale sistema si differenzia dall'appalto, dove l'appaltatore agisce in piena autonomia e con la propria organizzazione. Gli interventi in economia possono essere svolti tramite:

a. *amministrazione diretta*: sono quegli interventi per i quali non occorre l'operato di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna;

b. *cottimo fiduciario*: è una procedura negoziata in cui i **lavori**, le **forniture** e **servizi** avvengono mediante affidamento ad imprese/ditte o persone fisiche esterne all'Amministrazione purché in possesso dei necessari requisiti.

Art. 3 – Limiti di applicazione

1. Le procedure per l'acquisizione in economia di **lavori**, **forniture** e **servizi** previste nel presente Regolamento sono consentite fino ai limiti stimati complessivi per tutto il rapporto contrattuale di seguito indicati, comprensivi di eventuale proroga/rinnovo espressamente previsto.

A tal riguardo il ricorso all'esecuzione in economia è consentito con i seguenti limiti:

- per **lavori** di cui all'**allegato A** "LAVORI IN ECONOMIA" fino all'**importo non superiore a € 200.000**;
- per **forniture** e **servizi** di cui all'**allegato B** "FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA" fino all'**importo inferiore a € 200.000**, quest'ultima soglia si intende adeguata automaticamente in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'art. 28 del Codice, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 248 dello stesso Codice;
- per i soli **incarichi di progettazione e di natura tecnica** in senso lato (*servizi tecnici*) di cui al punto 23 dell'**allegato B** "FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA" fino all'**importo inferiore a € 100.000**.

2. Oltre tali importi si dovranno adottare le ordinarie procedure, applicando le vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia, a cui si fa comunque riferimento per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento.

3. Per quanto concerne i lavori assunti in **amministrazione diretta**, l'importo del singolo intervento non può comportare una spesa superiore a **€ 50.000**.

4. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti gli affidamenti in economia di cui all'articolo 131 del Codice ed al D. Lgs. 9.4.2008, n. 81, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

Art. 4 – Divieto di frazionamento

1. Nessuna acquisizione di **lavori, forniture** e **servizi** può essere artificiosamente frazionata allo scopo di farla rientrare nella previsione del presente Regolamento o in una fascia d'importo inferiore.

2. Non sono considerati artificiosamente frazionati:

a. gli affidamenti in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento stesso sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;

b. gli affidamenti di un **intervento misto** di cui all'art. 5. comma 3, eseguiti separatamente da contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione;

c. gli affidamenti di cui al successivo art. 5, comma 1, lettere b) e c).

Art. 5 – Casi particolari – Interventi misti

1. Il ricorso al sistema delle spese in economia, oltre ai casi di cui alle succitate tabelle allegate **(allegato A e allegato B)**, nei limiti previsti, è consentito anche nelle seguenti ipotesi:

a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c. prestazioni periodiche per **forniture** e **servizi**, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

2. L'Amministrazione ha la facoltà di procedere in economia, in casi particolari, anche per **lavori, forniture** e **servizi** non espressamente contemplati nelle tabelle allegate, purché se ne dimostri e se ne motivi adeguatamente la convenienza e se ne disponga l'esecuzione con le modalità di cui al presente Regolamento.

3. Qualora in un **intervento misto** siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b).

4. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad affidamenti separati ai sensi dell'art. 4, il limite economico di cui all'art. 3 si applica all'affidamento considerato unitariamente.

Art. 6 – Procedure – Limitazioni – Pubblicità

1. La determinazione a contrarre, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, deve richiamare il presente Regolamento e deve contenere:

a. la causa e l'oggetto dell'affidamento;

b. l'ammontare presunto della spesa ed i mezzi di bilancio per farvi fronte.

Deve, altresì, approvare apposito capitolato/disciplinare/specifiche tecniche della prestazione, qualora necessario in relazione all'oggetto dell'affidamento e comunque per prestazioni **pari o superiori ad € 40.000**.

2. Ai fini della semplificazione, economicità e tempestività del procedimento la richiesta di preventivi-offerta (lettera di invito) ed il relativo capitolato/disciplinare/specifiche tecniche, così come la conseguente presentazione del preventivo/offerta, possono essere inviati per fax o per posta elettronica, ovvero PEC, con successiva richiesta di inoltro di ricevuta e-mail di conferma del ricevimento dei documenti.

3. Qualora le caratteristiche dell'affidamento lo richiedano, ovvero le condizioni di esecuzione dell'affidamento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il

Responsabile del procedimento predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'oneri o disciplinare ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito.

4. Invece, quando gli affidamenti non presentano particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o siano di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

5. I preventivi/offerte dovranno essere conservati agli atti a cura dell'Ufficio richiedente.

6. L'esito degli affidamenti di importo **pari o superiori a € 40.000** è soggetto ad Avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul *Profilo informatico del committente*, nonché sull'*Albo pretorio informatico* del Comune; invece, per affidamenti **inferiori a € 40.000** è sufficiente la pubblicazione sul solo *Profilo informatico del committente*.

Lavori

7. I **lavori** eseguibili in economia di cui all'**allegato A**, rientrano di norma nell'ambito delle seguenti categorie generali:

a. manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del Codice.

b. manutenzione di opere o di impianti;

c. interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e. lavori necessari per la compilazione di progetti;

f. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto, o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

8. L'atto di cottimo fiduciario deve contenere quanto stabilito dall'art. 173, comma 1[1], del DPR 207, fatto salvo quanto indicato al successivo art. 12.

9. Le procedure e le modalità di assegnazione o di aggiudicazione dei contratti di **lavori** da parte del Comune differiscono in ragione del loro valore stimato in relazione alle effettive esigenze come di seguito indicato.

a. Lavori in economia di importo **inferiore a € 40.000.** Le lavorazioni corrispondenti al predetto importo, possono essere affidate in via diretta dal Responsabile del Procedimento, e ciò ai sensi dell'art. 125, comma 8[2] ultimo periodo, del Codice.

b. Lavori in economia di importo **pari o superiore a € 40.000** e sino a **€ 200.000.** Le lavorazioni corrispondenti al predetto importo, possono essere affidate mediante cottimo fiduciario *«nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa*

---

1 - **Art. 173 del DPR 207. Cottimo fiduciario**

1. L'atto di cottimo deve indicare:
   a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
   b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
   c) le condizioni di esecuzione;
   d) il termine di ultimazione dei lavori;
   e) le modalità di pagamento;
   f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
   g) le garanzie a carico dell'esecutore.
2. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'articolo 125, comma 8, primo periodo, del codice è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente

2 - **Art. 125 del Codice. Lavori, servizi e forniture in economia**

8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

(comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis), legge n. 106 del 2011)

12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante», e ciò ai sensi dell'art. 125, comma 8[2] primo periodo, del Codice.

10. Ai sensi dell'art. 15[3] del D. lgs. 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei **lavori** in economia di cui al presente Regolamento possono essere individuati tra gli **imprenditori agricoli** qualora gli interventi in economia siano finalizzati:

a. alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
b. alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
c. alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
d. alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.

11. Per gli interventi di cui al precedente comma 10, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:

a. nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di **€ 25.000**;
b. nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di **€ 150.000**.

12. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del codice civile.

13. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi - nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento - all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Forniture e servizi

14. Nel caso di acquisizione di **forniture e servizi** di cui all'**allegato B**, di importo **pari o superiore a € 40.000**, ovvero a **€ 20.000** per gli incarichi di progettazione e di natura tecnica in senso lato (*servizi tecnici*) come indicati al punto 23 dello stesso **allegato B**, e comunque entro il rispettivo limite di cui al precedente art. 3, l'affidamento avviene mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e conseguente consultazione di almeno cinque operatori (ovvero professionisti singoli o associati, ecc.) se presenti sul mercato. Il Responsabile del procedimento potrà avvalersi di indagini di mercato per la scelta degli operatori. Invece, la scelta dei soggetti per espletare i *servizi tecnici* (**allegato B**, punto 23) avverrà sulla scorta delle linee guida di cui al seguente comma 18.

15. Per acquisizione di **forniture e servizi**, di importo **inferiore a € 40.000**, ovvero a **€ 20.000** per gli incarichi di progettazione e di natura tecnica in senso lato (*servizi tecnici*) come indicati al punto 23 dello stesso **allegato B**, si potrà procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 11[2], del Codice; per i soli *servizi tecnici* (**allegato B**, punto 23) dovranno essere rispettate le ulteriori specifiche limitazioni ed i criteri minimi di rotazione riportati al successivo comma 19.

16. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle **forniture** e dei **servizi** da eseguire nel corso di un determinato periodo di tempo (di norma non superiore all'anno finanziario), ovvero se le **forniture** e i **servizi** siano ripetitivi ed abbiano la caratteristica dell'eventualità, potranno richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto (che costituisce vincolo per l'affidatario) e si potrà procedere a singole ordinazioni scritte, man mano che il fabbisogno si verifichi.

---

3 - **Art. 15 del D. lgs. 18 maggio 2001, n. 228. Convenzioni con le pubbliche amministrazioni**

1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i consorzi di bonifica, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli.

(comma così modificato dall'art. 4-novies, comma 2, legge n. 205 del 2008)

2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50 mila euro nel caso di imprenditori singoli, e 300 mila euro nel caso di imprenditori in forma associata.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 1067, legge n. 296 del 2006)

17. La richiesta di preventivi-offerta (lettera d'invito) dovrà contenere quanto previsto all'art. 334[4] del DRP 207, fatto salvo quanto indicato al precedente comma 4.

18. I *servizi tecnici* in genere (**allegato B**, punto 23) di cui al precedente comma 14, di importo pari o superiore a € 20.000, sono affidati in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:

a. possibilità di sorteggio per individuare l'affidatario fra i cinque soggetti idonei invitati a gara, scelti attraverso un'indagine di mercato o attingendoli dagli Albi professionali provinciali o regionali; ovvero abbia raccolto cinque o più richieste dopo aver facoltativamente pubblicato un Avviso di manifestazione di interesse, in quest'ultimo caso, qualora le richieste siano inferiori a cinque, i nominativi possono essere integrati attingendoli dagli Albi professionali; in tutti i casi ora citai trovano applicazione le limitazioni e i criteri minimi di rotazione di cui al seguente comma 19.

b. in alternativa al sorteggio, può essere espletata una gara fra i soggetti individuati attraverso la pubblicazione di un Avviso di manifestazione d'interesse, considerando uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza, da specificare chiaramente nell'Avviso e nella successiva lettera di invito:

-possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente se richieste dalla natura dell'incarico, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare;

-condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;

-ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;

-qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal Responsabile del procedimento nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;

-tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;

Qualora, a seguito della pubblicazione di un Avviso di manifestazione di interesse, le richieste risultassero esorbitanti rispetto alla specificità dell'incarico da affidare, possono essere selezionati almeno cinque richiedenti attraverso sorteggio od altro sistema, se questa particolare procedura è stata indicata nello stesso Avviso, da sottoporre a successiva gara e selezionando l'affidatario sempre sulla base dei criteri sopra indicati e chiaramente specificati nella lettera d'invito.

c. Il Responsabile del procedimento può determinare metodi e criteri alternativi a quelli sopra indicati, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Tale procedura può essere applicata anche per affidamenti di *servizi tecnici* di importo **inferiore a € 20.000**, in alternativa all'affidamento diretto di cui al successivo comma 19.

---

4 - **Art. 334. Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario**

1. Per l'affidamento in economia di importo pari o superiore a 20.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 125, comma 9, del codice, la lettera d'invito riporta:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
c) il termine di presentazione delle offerte;
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;
l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
m) l'indicazione dei termini di pagamento;
n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

2. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.

19. In riferimento sempre ai *servizi tecnici*, ad un singolo soggetto (professionista o associazione di professionisti, ecc.) non può essere affidato direttamente un incarico di progettazione o di natura tecnica in senso lato di cui al precedente comma 15 (importo < € 20.000), ovvero comma 19, lettera a) qualora:

a. nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivo superiore a **€ 30.000**;

b. non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato direttamente in precedenza;

c. nel corso dell'anno finanziario di riferimento l'incarico stesso, assommato ad altro affidato in precedenza, comporti il superamento del tetto massimo annuale stabilito in **€ 25.000**;

d. sia già stato affidatario di due incarichi nell'anno finanziario di riferimento;

e. un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

Al di fuori delle sopra indicate limitazioni e criteri minimi di rotazione, l'affidamento può essere effettuato in forma diretta nel rispetto dei principi generali di imparzialità, correttezza, buona fede, logicità, coerenza della motivazione.

---

20. Per affidamenti in economia è possibile prescindere dalla richiesta ad almeno 5 operatori economici, ovvero professionisti, nel caso:

a. sul mercato risultino meno di 5 operatori economici;

b. l'urgenza dell'affidamento, determinata da situazioni oggettivamente imprevedibili, non consenta indugi;

c. precedenti richieste siano risultate infruttuose;

d. trattasi di un completamento di **lavori**, **forniture** o **servizi**, per il quale risulti più vantaggioso avvalersi dell'operatore, ovvero professionista, già affidatario;

e. vi sia motivata specialità o particolarità del **lavoro**, del **bene** o del **servizio**, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarietà motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti.

21. Nell'ipotesi di cui all'art. 5 lett. d) ed al precedente comma 20, lettera b), ovvero nei casi d'urgenza, si può procedere ad affidamento diretto: in questo caso le esigenze ivi previste devono risultare da apposito verbale in cui vanno indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo. Il verbale è redatto dal soggetto che rileva lo stato d'urgenza, che definisce contestualmente la spesa necessaria dei **lavori**, delle **forniture** e dei **servizi** da acquisire.

Art. 7 – Criteri di scelta del contraente e aggiudicazione

1. La qualificazione dei concorrenti avviene in base a quanto previsto all'articolo 125, comma 12[2], secondo criteri di semplificazione in relazione all'importo da affidare; l'affidatario di **lavori**, **forniture** o **servizi** deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

2. L'affidamento, che avviene con successiva determinazione del Responsabile del Settore, è effettuato in base ad uno dei seguenti criteri:

a. al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'affidamento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa;

b. a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, l'organizzazione del servizio, gli eventuali criteri di tutela ambientale, ecc.; in questo caso, i criteri

e i punteggi che saranno applicati per l'affidamento del contratto devono essere menzionati nella lettera di invito.

In entrambi i suddetti casi sono comunque ammesse esclusivamente offerte in ribasso sui prezzi posti a base di gara o almeno uguali a quest'ultimi.

Per i *servizi tecnici* in genere (**allegato B**, punto 23) si rimanda ai precedenti artt. 18 e 19.

3. Il Responsabile del procedimento (ovvero il Responsabile del Settore) procede in seduta pubblica all'apertura delle offerte; lo stesso presiederà la seduta alla presenza di due dipendenti del Comune in qualità di testimoni e provvederà alla stesura del verbale.

4. Qualora sia opportuna la costituzione di apposita Commissione di valutazione, sempre necessaria nei casi di cui al precedente comma 2, lettera b) e art. 6, comma 18, lettera b), il Responsabile del Settore provvede alla relativa nomina attraverso determina dirigenziale. In questo caso le offerte saranno valutate da una Commissione riunita in seduta pubblica e così composta:

- Responsabile del procedimento (ovvero Responsabile del Settore) con funzioni di Presidente;
- numero 2 membri, dipendenti comunali, di cui uno con funzioni anche di segretario.

La Commissione di gara è un collegio perfetto che agisce sempre alla presenza di tutti i componenti.

5. Qualora, sulla base della valutazione discrezionale degli elementi presentati, alcune offerte vengano ritenute anormalmente basse rispetto alla prestazione, Il Responsabile del procedimento, ovvero il Responsabile del Settore, prima di escluderle, chiede per iscritto chiarimenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta e li valuta, tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute, dando ai candidati per la risposta un tempo congruo in relazione all'urgenza degli affidamenti da eseguire.

Art. 8 – Cauzioni

1. Ai sensi dell'art. 113[5] del Codice l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo netto contrattuale, che dovrà essere costituita nei modi ivi indicati e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune. La cauzione potrà essere ridotta del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, così come prescritto dalla vigente legislazione in materia.

2. Salvo diversa indicazione riportata negli atti di gara (lettera d'invito ecc.) si prescinde dalla richiesta della cauzione provvisoria.

3. Tenuto conto del limitato valore economico e salvo diverso provvedimento del Responsabile del procedimento, per affidamenti **inferiori a € 40.000** si prescinde dalla richiesta della cauzione definitiva.

Art. 9 – Modifica dell'importo contrattuale

---

5 - **Art. 113 del Codice. Cauzione definitiva**

(rubrica così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 113 del 2007)

1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 152 del 2008, poi dall'art. 1, comma 2-bis, lettera d), legge n. 135 del 2012)

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 113 del 2007)

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

(comma così modificato dall'art. 33-quater, comma 1, lettera a), legge n. 221 del 2012)

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 152 del 2008)

5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

1. Ai sensi dell'art. 11 del R.D. n. 2440 del 18.11.1923, l'importo contrattuale potrà variare in più o in meno entro il limite di un quinto dell'importo contrattuale medesimo e l'impresa è obbligata ad assoggettarvisi alle stesse condizioni.

Art. 10 – Verifica delle prestazioni – Certificato di regolare esecuzione

1. Le forniture di **beni** e di **servizi** sono soggetti rispettivamente a *verifica di conformità* o *attestazione di regolare esecuzione* entro 45 (quarantacinque) giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo **inferiore a € 40.000**.
2. Ai sensi dell'articolo 313[6] del DPR 207 il Responsabile del procedimento valuta, sulla base delle caratteristiche della prestazione (**forniture** e/o **servizi**), se è necessario e opportuno procedere alla *verifica di conformità* in corso di esecuzione.
3. La *verifica di conformità* per **forniture** e **servizi** è eseguita dal Responsabile del procedimento che dovrà verificare, fra l'altro, la regolarità contributiva dell'affidatario.
4. Il Responsabile del procedimento può prevedere che con la stessa periodicità del pagamento delle fatture sia effettuata la *verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione* sulle prestazioni rese.
5. L'esecuzione di **lavori** è assoggettata al *Certificato di regolare esecuzione* ai sensi dell'art. 237[7] del DPR 207.
6. La *verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione* per **forniture** e **servizi** potrà essere effettuata dal Responsabile del procedimento in forma semplificata, mediante visto di

---

6 - **Art. 313 del DPR 207. Termini delle attività di verifica di conformità**

1. La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto.
2. E' obbligatoria la verifica di conformità in corso di esecuzione, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione:
   a) nei casi in cui per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
   b) nei casi di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.
3. In tutti gli altri casi, tenuto conto della natura delle prestazioni, del contenuto del contratto e di ogni altra circostanza resta ferma la facoltà delle stazioni appaltanti di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.

7 - **Art. 237 del DPR 207. Certificato di regolare esecuzione**

1. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 141, comma 3, del codice, (1) non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori.
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.
3. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 229.
4. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, (2) 234, commi 2, 3 e 4, (3) e 235. (4)

(1) ***Art. 141 del Codice. Collaudo dei lavori pubblici***

3. Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

(2) ***Art. 229 del DPR 207. Certificato di collaudo***

3. Qualora nel biennio di cui all'articolo 141, comma 3, del codice, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

(3) ***Art. 234 del DPR 207. Ulteriori provvedimenti amministrativi***

2. La stazione appaltante - preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame - effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 240, comma 12, del codice. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.

3. Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

4. L'organo di collaudo, ove specificatamente incaricato, trasmette al responsabile del procedimento la relazione generale acclarante la totalità delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo, definendo altresì i rapporti tra ente finanziatore ed ente beneficiario ove necessario.

(4) ***Art. 235. Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo***

1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del presente regolamento.

2. Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

3. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'esecutore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione di cui al comma 1.

attestazione apposto direttamente sulla fattura; tale forma è esercitabile anche per **lavori** di importo **inferiore a € 40.000**.
7. Tutti i pagamenti relativi a **lavori**, **forniture** e **servizi** saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva mediante il *Documento Unico di Regolarità Contributiva* (D.U.R.C.) o, solo per importi degli affidamenti **inferiori a € 20.000**, la *Dichiarazione sostitutiva* da redigere in ottemperanza alla vigente normativa in materia, riferita al soggetto esecutore ed agli eventuali subappaltatori.

Art. 11 – Inadempimenti e penalità

1. Qualora l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, il Responsabile del Settore, su indicazione del Responsabile del procedimento, applica le penali previste trattenendole eventualmente sui compensi e sulla cauzione definitiva e si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 *"Transazione"* e 240 *"Accordo bonario"* del Codice.

Art. 12 – Contratto

1. La stipula dei contratti di affidamento per **lavori**, **forniture** e **servizi**, qualora l'importo contrattuale sia **inferiore a € 40.000**, ad esclusione dei *servizi tecnici* di cui all'**Allegato B**, punto 23, può avviene mediante ordinazione.
In questi casi il contratto è regolato da una lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione dove sono riporti i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito; ovvero dal semplice scambio di corrispondenza *richiesta-offerta-conferma d'ordine* o mediante sottoscrizione di un apposito schema predisposto dalla controparte, previa sua verifica, nonché mediante sottoscrizione a piè del capitolato o del disciplinare o del foglio patti e condizioni.
In tutti questi casi lo scambio dei documenti può avvenire secondo gli usi del commercio, anche a mezzo di telefax o di strumenti informatici o telematici.
2. Per gli affidamenti di **lavori**, **forniture** e **servizi** di importo **uguale o superiore a € 40.000** la stipula dei contratti avviene di norma utilizzando contratto formale, sottoforma di scrittura privata semplice.
3. La modalità di cui al precedente comma 2, ossia quella del contratto (o convenzione) formale, si applica anche per gli affidamenti di ***servizi tecnici*** afferenti all'**allegato B**, punto 23.
Questi, quando sono caratterizzati da un importo modesto o sono facilmente individuabili (a titolo meramente esemplificativo: frazionamento e accatastamento di un bene immobile, contratto notarile quando affidato a Ufficiale rogante esterno, collaudo statico o rilievo di modesta entità), possono essere affidati con determinazione del Responsabile del Settore, dove si approva fra l'altro la relativa offerta/preventivo; in questo caso la trasmissione dei documenti può avvenire come indicato al precedente comma 1, ultimo capoverso.
4. Il Responsabile del procedimento può autorizzare ai sensi dell'art. 11, comma 9[8], del Codice l'esecuzione anticipata dell'affidamento dopo che l'aggiudicazione sia divenuta efficace:

---

8 - **Art. 11 del Codice. Fasi delle procedure di affidamento**

7. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9.

8. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

9. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all'articolo 12, comma 3, non avviene nel termine ivi previsto, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non è consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 53 del 2010)

a. quando il contratto ha ad oggetto **lavori**, **forniture** o **servizi** che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti;
b. in casi di comprovata urgenza.

5. Il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dalla data di pubblicazione della post-informazione sul *Profilo informatico del committente* e/o sull'*Albo Pretorio* comunale, salvo i casi d'urgenza o quando non diversamente concordato.
6. Prima della stipula è necessario acquisire il D.U.R.C. e la certificazione antimafia, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, ovvero l'Autocertificazione nei casi consentiti dalla legge.
7. Tutte le spese contrattuali (bolli, imposta di registro, diritti di segreteria, ecc.) sono a carico del soggetto affidatario.

Art. 13 – Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'esecutività della relativa Delibera di Consiglio Comunale di approvazione.
2. Dall'entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali già adottate dall'Ente in contrasto con i contenuti del presente Regolamento. Il presente Regolamento sostituisce e abroga quello precedente per affidamenti in economia.

Art. 14 – Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce nelle forme più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ad oggetto *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*.

Art. 15 – Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nel codice civile e in tutte le disposizioni normative vigenti in materia.

allegato A

(AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA)

LAVORI IN ECONOMIA

E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per i seguenti lavori:

1. prime opere e lavori per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati, ovvero per la prevenzione del rischio idraulico e geologico; lavori relativi alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;

2. riparazioni delle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc.;

3. manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rifacimenti e rappezzi di tratte asfaltate o bitumate, le riparazioni dei manufatti, la sistemazione delle fossette, la regolarizzazione delle scarpate, nonché la manutenzione degli impianti semaforici, aiuole spartitraffico;

4. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze;

5. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di beni mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;

6. manutenzione delle fognature in genere, degli impianti di sollevamento e trattamento e degli impianti non compresi nella convenzione con Aziende od Enti gestori;

7. manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e tecnologici;

8. manutenzione dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;

9. lavori di salvaguardia ambientale e del paesaggio agrario e forestale; di prevenzione dal rischio incendi o silvicolturali e fitosanitari; di sistemazione e manutenzione del territorio; di tutela delle vocazioni produttive del territorio.

10. manutenzione dei cimiteri;

11. lavori di dragaggio, di escavo compreso l'eventuale ripascimento degli arenili;

12. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o scioglimento del contratto od in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

13. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi ed ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti o altre Autorità;

14. lavori di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;

15. lavori necessari per la compilazione dei progetti e per la redazione di studi di fattibilità;

16. interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità.

.....fine.....

allegato B

(AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA)

FORNITURE, SERVIZI E INCARICHI IN ECONOMIA

E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per le seguenti forniture e i seguenti servizi:

1. la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, cerimonie, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali, sportive e scientifiche nell'interesse del Comune, ivi comprese le spese necessarie ad ospitare relatori;

2. divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;

3. acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;

4. rilegatura di libri e pubblicazioni e volumi in genere;

5. servizi di traduzione e interpretariato e servizi di copia e trascrizione nastri;

6. servizi di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;

7. spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;

8. acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;

9. spese per cancelleria, manutenzione e riparazione mobili, arredi, attrezzature ed altre apparecchiature di ogni genere;

10. spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti, materiale hardware e software di vario genere e spese per servizi informatici;

11. fornitura di mobili, arredi e suppellettili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie;

12. fornitura di materiale didattico, ludico e ricreativo, ausili per disabili, giochi;

13. fornitura di materiale impiantistico ed edile;

14. spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, nonché consulenza, supervisione e organizzazione degli uffici e servizi e progetti editoriale e di comunicazione.

15. beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;

16. la provvista di materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la realizzazione di opere di cui all'allegato A " LAVORI IN ECONOMIA";

17. acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

18. acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo,;

19. acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

20. acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;

21. pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali, servizi di igiene urbana e servizi analoghi;

22. acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti.

23. (servizi tecnici da affidare a professionisti singoli o associati, società d'ingegneria, ecc.) servizi di progettazione, prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice, ed incarichi di natura tecnica di vario genere comprendenti fra l'altro: redazioni di capitolati, calcoli strutturali, documentazione tecnica, accatastamenti, perizie, relazioni ed indagini

geotecniche, attività topografica e catastale in genere; servizi inerenti l'architettura, l'urbanistica, la paesaggistica e l'ambiente, analisi chimiche-fisiche-biologiche, servizi di rilievo, aggiornamento ed elaborazione di dati territoriali, ambientali e cartografici; consulenze tecniche ed amministrative, servizi di natura intellettuale anche di supporto all'attività istituzionale dell'Ente;

24. servizi di manutenzione anche programmata di impianti, immobili e infrastrutture in genere, ivi compresa l'eventuale fornitura dei relativi materiali;

25. servizio di trasporto in genere, anche di persone

26. spese di comunicazione per attività istituzionali;

27. servizi di vigilanza e di custodia degli edifici, spese per la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro;

28. spese per vestiario e accessori per il personale dipendente, per dispositivi individuali di protezione,

29. servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali etc.;

30. acquisto, noleggio, installazione, manutenzione, riparazione, canoni per sistemi di telecomunicazioni, apparati radio, impianti ed infrastrutture, apparati radio ricetrasmittenti, materiali e attrezzature per la telecomunicazione, impianti e sistemi di videoconferenza; centrali, apparecchi ed impianti telefonici e telefax;

31. fornitura di buoni pasto, servizi di mensa o servizi sostitutivi, forniture di derrate alimentari;

32. spese per il funzionamento delle mense;

33. beni e servizi connessi al funzionamento degli asili nido e degli istituti scolastici di ogni genere e grado, ivi compresi quelli di assistenza educativa;

34. beni e servizi per anziani, anche connessi al funzionamento delle relative strutture;

35. servizi di innaffiamento giardini/aiuole e lavaggio strade;

36. servizi di pulizia e livellamento spiagge libere

37. servizi di manutenzione della segnaletica orizzontale (quando si tratti di ripasso delle strisce esistenti), o la mera sostituzione di quella verticale;

38. taglio delle banchine stradali o dei rami delle alberature che invadono la sede stradale;

39. spurgo fogne, canali, caditoie stradali;

40. spargimento di sale e spalamento neve;

41. toponomastica e onomastica stradale;

42. servizi di pronto intervento e di protezione civile, servizi antincendio;

43. forniture di buoni carburante per autotrazione o di combustibile per riscaldamento.

.....fine.....